

# STATUTO “THESIS” ASSOCIAZIONE CULTURALE

## **Art. 1 Costituzione**

È costituita, con sede in Pordenone, l'associazione denominata “THESIS” Associazione Culturale, avente lo scopo di svolgere azione di diffusione a qualsiasi livello dei molteplici aspetti delle attività culturali.

L'associazione può costituire sedi secondarie.

## **Art. 2 Scopo**

L'associazione ha recepito e dato continuità all'attività dell'Associazione Provinciale per la Prosa di Pordenone.

L'associazione, oltre alla realizzazione dell'evento culturale “Dedica Festival”, ha lo scopo di promuovere, organizzare, e sostenere:

- a) iniziative culturali legate allo spettacolo, alla letteratura, all'arte e a ogni altra forma artistica con attenzione particolare alla sperimentazione, ricerca e innovazione nei diversi ambiti culturali di intervento;
- b) attività di formazione e qualificazione per operatori culturali e lavoratori dello spettacolo in relazione all'attività diretta e anche di terzi;
- c) attività per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- d) progetti e percorsi di formazione e aggiornamento culturale dei soci, del pubblico e dei docenti di ogni ordine e grado;
- e) relazioni sociali, culturali e ricreative.

Per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere economico e commerciale che il consiglio direttivo riterrà opportune.

Per raggiungere i propri fini l'Associazione può collegarsi e cooperare con qualsiasi soggetto pubblico o privato che persegua finalità analoghe con gli strumenti (convenzioni, contratti, ecc.) che si riterranno più adeguati allo scopo.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

## **Art. 3 Soci**

Possono diventare soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti ed istituzioni, che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta con delibera del consiglio direttivo che stabilirà i requisiti di idoneità in funzione delle finalità di cui all'art. 2 e delle caratteristiche dei richiedenti.

I soci si distinguono in fondatori, collaboratori, sostenitori ed onorari.

Sono soci fondatori dell'associazione quelli identificati nelle persone che hanno costituito l'associazione e che risultano dall'atto costitutivo di essa.

La qualità di socio collaboratore si acquisisce, in virtù della condivisione dei fini sociali, dopo la presentazione della domanda scritta al consiglio direttivo, il versamento della quota associativa e la deliberazione, discrezionale ed inappellabile, di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualità di socio sostenitore si acquisisce dopo aver effettuato il versamento della quota associativa: l'iscrizione è valida per l'anno solare in cui viene effettuato il versamento della quota.

I soci onorari sono nominati dal consiglio direttivo per meriti particolari, in relazione ai fini sociali. I soci sostenitori ed i soci onorari non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione. Chiunque intenda diventare socio sostenitore deve presentare domanda compilando il modulo predisposto nel sito dell'associazione o nella forma cartacea a disposizione presso la sede.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

Ciascun socio è tenuto al dovere di collaborazione e lealtà nei confronti dell'associazione e di tutti gli organi della stessa, astenendosi, in particolare, dall'assumere una condotta che possa, in ogni modo, nuocere all'associazione ed ai propri organi.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a) dimissioni volontarie: il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno. Il recesso ha valore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
- b) mancato versamento della quota associativa;
- c) morte od estinzione dell'ente;
- d) delibera del consiglio direttivo per mancata partecipazione all'attività dell'associazione;
- e) incompatibilità con l'attività ed i fini dell'associazione deliberata dal consiglio direttivo: in questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva.

#### **Art. 4** **Quota sociale**

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal consiglio direttivo. Essa è annuale e non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Per i soci sostenitori sarà previsto un valore minimo di quota associativa, che potrà essere di diversa entità con riferimento a particolari categorie di persone.

È inoltre facoltà del consiglio direttivo concedere agevolazioni ed esenzioni dalle quote associative per motivi di opportunità ed interesse dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Art. 5** **Diritti o obblighi dei soci**

I soci fondatori e collaboratori hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, l'ordine del giorno.

I soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle assemblee convocate dal consiglio direttivo specificatamente per informare e aggiornare sul programma di attività dell'associazione e sui servizi previsti.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dall'associazione.

## **Art. 6** **Organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

## **Art. 7** **Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci fondatori e collaboratori in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il presidente, su iniziativa propria o del consiglio direttivo, lo ritenga necessario.

L'assemblea è convocata, dal presidente o dal consiglio direttivo, mediante comunicazione scritta, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Detta comunicazione deve essere inviata a ciascun socio tramite lettera, posta elettronica, sms telefonico, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci: in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega, la quale deve essere conferita per iscritto.

I deliberati dell'assemblea debbono essere trascritti tramite verbale recante le firme del presidente e del segretario.

L'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) definizione del numero dei componenti del consiglio direttivo e elezione degli stessi;
- b) approvazione del programma di attività sociale proposto dal consiglio direttivo, per le finalità previste all'art. 2 del presente statuto, e delle linee generali per gli impegni del bilancio preventivo;
- c) approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- d) modifiche dello statuto sociale;
- e) scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- f) ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Per deliberare sugli argomenti di cui alle lettere a), b), c) ed f), in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza – in proprio o per delega – della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, ed è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare sulle modifiche statutarie (lettera d), l'assemblea è costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci fondatori e collaboratori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (lettera e), sia in prima che in seconda convocazione, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

**Art. 8**  
**Assemblea dei soci sostenitori**

L'assemblea dei soci sostenitori è convocata dal consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, per informare sul programma annuale dell'attività, sui servizi e sulle iniziative dell'associazione.

**Art. 9**  
**Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da cinque o sette membri, eletti a maggioranza dei voti dall'assemblea fra i soci fondatori e collaboratori. Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi col solo voto consultivo.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci fondatori e collaboratori in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi.

Il consiglio direttivo provvede, in via esclusiva, alla gestione dell'associazione compiendo tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare dà esecuzione ai deliberati dell'assemblea, predispone, organizza e gestisce l'attività sociale che l'associazione ritiene di promuovere per le finalità previste all'art. 2 del presente statuto. Redige annualmente il bilancio consuntivo dell'associazione da sottoporre all'assemblea dei soci fondatori e collaboratori.

Il consiglio direttivo provvede a nominare un presidente ed un vice-presidente. Il presidente convoca e presiede le riunioni della assemblea e del consiglio direttivo ed ha la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il vice-presidente sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata. La convocazione può avvenire tramite lettera, per posta elettronica o sms telefonico.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge il presidente e il vice presidente scegliendoli fra i membri del consiglio stesso;
- b) assume il personale dipendente;
- c) fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- d) predispone il bilancio consuntivo, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, il programma delle attività e ne autorizza la spesa;
- f) nomina eventualmente un comitato artistico che definisca i programmi e le attività;

- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci collaboratori;
- h) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
- j) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali.

### **Art. 10 Presidente**

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Egli cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo art. 12 e, qualora non ottemperi a quanto di sua competenza.

In casi di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

### **Art. 11 Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

### **Art. 12 Durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Restano salvi i rimborsi di spese effettivamente sostenute per l'adempimento dei mandati svolti in seno all'associazione per gli scopi statutari.

### **Art. 13 Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) contributi/sponsorizzazioni dei privati;
- c) contributi regionali, degli Enti Locali, dello Stato, dell'Unione Europea, di altri enti e di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

- f) introiti derivanti da manifestazioni e da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- h) introiti derivanti da operazioni di carattere economico-commerciale necessarie od utili per il raggiungimento del suo scopo.

#### **Art. 14**

##### **Bilancio consuntivo**

Ogni anno, entro cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, deve essere redatto, a cura del consiglio direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci fondatori e collaboratori.

Il bilancio consuntivo deve essere composto dal conto economico delle entrate e delle spese e dalla situazione patrimoniale.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva e capitale sociale durante la vita dell'associazione. L'associazione, con l'approvazione dell'assemblea dei soci fondatori e collaboratori e su proposta del consiglio direttivo, può costituire un fondo patrimoniale per sopperire ad eventuali perdite future.

#### **Art. 15**

##### **Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dei soci fondatori e collaboratori dal consiglio direttivo.

#### **Art. 16**

##### **Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali attività nette saranno devolute ad istituzioni od enti operanti nel campo culturale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 17**

##### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.